

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4079 del 08/08/2018
Oggetto	Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003 alla società SAN GIOVANNI BIOGAS Srl per l'impianto di produzione energia elettrica mediante combustione di biogas ubicato in comune di San Giovanni in Persiceto, via Tombetta snc
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4245 del 07/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto AGOSTO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art 12 del Dlgs 387/2003 alla società SAN GIOVANNI BIOGAS Srl per l'impianto di produzione energia elettrica mediante combustione di biogas ubicato in comune di San Giovanni in Persiceto, via Tombetta snc

IL DIRIGENTE

Decisione

- Aggiorna** l'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Bologna, con determina dirigenziale n° 1115 PG n°81762 del 23/05/2012 ai sensi dell'art 12 del D.Lgs. 387/2003, per l'impianto di produzione energia elettrica mediante combustione di biogas gestito dalla Società SAN GIOVANNI BIOGAS Srl, vista la richiesta di modifica non sostanziale presentata in data 13/04/2018², consistente nella modifica del piano di alimentazione della biomasse all'impianto, con l'introduzione di nuovi sottoprodotti e biomasse non costituite da rifiuti.
- Prescrive** che la quantità massima di biomasse in ingresso all'impianto non dovrà superare il valore di 17500 tonnellate/anno; tale quantitativo massimo potrà essere raggiunto utilizzando biomasse, non costituenti rifiuti, che per tipologia e quantitativi rientrano tra quelle elencate nella tabella sottostante:

Trinciato di colture vegetali	17500 t/a
Bucchette di pomodoro	2920 t/a
Sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati)	2920 t/a
Sottoprodotti della lavorazione di semi oleosi (glicerina grezza)	2190 t/a
Sottoprodotti della trasformazione della frutta (bucchette di cacao)	2555 t/a
Sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (paste saponose)	2920 t/a
Paglia	2920 t/a
Effluenti zootecnici (lettieria di ovini-letame ovino non maturo)	2920 t/a
Effluenti zootecnici (liquami suini)	2920 t/a
Sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (bacche fuori misura, salsa di pomodoro ecc..)	2920 t/a

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Domanda di modifica non sostanziale agli atti di ARPAE con PGBO/2018/8790 del 13/04/2018, pratica Sinadoc n°14218 del 2018

Sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse di oliva disoleata, sanse, acque di vegetazione ecc..) - Sottoprodotti trasformazione dell'uva (feccia di vino, graspi, buccette, vinacce ecc..)	2920 t/a
Sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, noccioli, gusci, fogliame, scarti di ananas, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche ecc..)	2920 t/a
Sottoprodotti trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento di prodotti come cipolla, zucca, patata, carota ecc..)	2920 t/a
Sottoprodotti trasformazione delle barbabietole da zucchero (polpe di bietola esauste essiccate, suppressate insilate, melasso, borlando, suppressate fresche, ecc..)	2920 t/a
Sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla ecc..)	2920 t/a
Sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granturco, pannelli di arachide, lino, vinacciolo ecc..)	2920 t/a

La gestione delle biomasse in ingresso all'impianto dovrà avvenire conformemente ai criteri tecnici approvati con Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n° 1495/2011 al fine di un'ottimale mitigazione degli impatti ambientali dell'impianto.

In particolare dovrà essere rispettato quanto segue:

- gli effluenti zootecnici e la matrice liquida dei sottoprodotti della trasformazione del pomodoro, della trasformazione delle olive, della trasformazione dell'uva, della trasformazione della frutta, della trasformazione di ortaggi vari, della trasformazione delle barbabietole da zucchero possono essere ammesse all'impianto e scaricate direttamente all'interno della vasca di miscelazione solo in quantità uguali o inferiori a 4 o 8 tonnellate, quantità previste per l'alimentazione giornaliera indicata dalle diete riportate in relazione tecnica. Per trasporti di biomasse superiori (cisterne con carico di 25 t) le stesse dovranno essere stoccate in impianto in contenitori chiusi a tenuta, salvo un'apertura minima per gli sfiati che dovranno essere opportunamente trattati; lo stoccaggio non dovrà inoltre superare le 72 ore.
- le matrici palabili dei sottoprodotti della trasformazione del pomodoro, delle olive, dell'uva, della frutta, degli ortaggi e delle barbabietole possono essere stoccate temporaneamente in trincea in attesa di coinsilaggio con il trinciato da colture vegetali solo nel momento di insilaggio delle colture vegetali, nel restante periodo dell'anno detti materiali avendo un tenore di sostanza secca inferiore al 60% devono essere stoccati all'impianto solo in contenitori chiusi a tenuta salvo un'apertura minima per gli sfiati che dovranno essere opportunamente trattati e per una durata non superiore alle 72 ore.
- i sottoprodotti derivanti dalla lavorazione di frutti e semi oleosi (paste saponose) potranno essere conferiti all'impianto solo previa autocertificazione a firma del responsabile legale della società, attestante l'assenza di fermentescibilità/putrescibilità del prodotto, anche alle temperature più elevate della stagione estiva, per il tempo massimo di stoccaggio all'interno delle cisternette. Tale certificazione risulta necessaria in quanto la DGR n°1495/2011 stabilisce che biomasse, ad esclusione degli insilati, con un tenore di sostanza secca inferiore al 60% dovranno essere stoccate all'interno dell'impianto per un tempo non

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

superiore alle 72 ore. Considerando la capacità dell'autobotte (25 ton) e la quantità giornaliera in alimentazione all' impianto (8 ton) anche prevedendo un consumo dell'intero carico in giorni consecutivi i tempi di stoccaggio possono risultare superiore a quello indicato nella delibera stessa.

- il trasporto degli effluenti zootecnici e di altre biomasse ad elevato impatto olfattivo dovrà essere effettuato con mezzi chiusi al fine di evitare dispersione di materiale particellare e problematiche odorigene.
 - lo stoccaggio e la lavorazione degli effluenti zootecnici e di altre biomasse ad elevato impatto olfattivo non deve causare problematiche di impatto odorigeno;
 - il materiale insilato nelle tre trincee, non potrà superare la capacità massima di 19.200 m3
 - è fatto divieto l'utilizzo di SOA; l'utilizzo di materiali diversi da quelli indicati nella ricetta autorizzata è subordinato a un preventivo assenso da parte delle Autorità competenti;
 - lo stoccaggio delle biomasse, dovrà essere condotto adottando tutti gli accorgimenti operativi necessari ad evitare il trasporto eolico del particolato, la formazione di esalazioni moleste, fenomeni di fermentazione nonché l'imbrattamento delle aree circostanti con residui o colatici. E' fatto divieto lo stoccaggio anche temporaneo dei substrati in ingresso in aree diverse da quelle individuate in progetto.
 - i sottoprodotti conferiti all'impianto con tenore di sostanza secca superiore al 60% (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, buccette di cacao ecc) dovranno essere conservati all'impianto in porzioni delle trincee esistenti e coperti in modo da evitare il trasporto eolico del particolato e imbrattamenti nella pavimentazione. La copertura dovrà essere effettuata in modo da evitare che il telo venga divelto dal vento o che il cumulo rimanga parzialmente scoperto per la difficoltà di posizionare il telo nella parte più alta del cumulo (teli fissati alle pareti della trincea , tensostrutture, ecc.) .
 - la glicerina grezza e le paste saponose dovranno essere stoccate in cisternette chiuse, ubicate in porzioni delle trincee esistenti. Il travaso, eseguito con apposita pompa direttamente nel circuito di ricircolo/alimentazione attraverso una saracinesca già predisposta, non dovrà essere causa di imbrattamento della zona pavimentata circostante.
3. **Prescrive** inoltre, che le biomasse alimentate al fermentatore anaerobico dovranno provenire dall'attività svolta dal proponente o da terzi, ad esso consorziati in base a contratti scritti fra le parti, così come previsto dalla DGR 1496/2011; i quantitativi annuali delle biomasse alimentate al digestore, l'energia elettrica prodotta, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro, come indicato nella DGR 1496/2011 punto13.
4. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpae.emr.it

termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

L'impianto di produzione energia elettrica da combustione biogas da biomasse ubicato in comune di San Giovanni in Persiceto, via Tombetta snc, è autorizzato ai sensi dell'art 12 del DLgs n° 387/2003 con determina dirigenziale della Provincia di Bologna n° 1115 PG n°81862 del 23/05/2012 rilasciata alla Società Agricola Tavernelle SS. Successivamente l'autorizzazione è stata voltura a San Giovanni Biogas Srl con determina n°1077 PG n°82062/2013. L'autorizzazione è inoltre stata aggiornata, per modifiche non sostanziali, con determina n° 1369/2013, n° 1317/2014 e n° 130/2015.

In data 13/04/2018³ la società SAN GIOVANNI BIOGAS Srl ha presentato una domanda di modifica non sostanziale, consistente nella richiesta di modifica del piano di alimentazione biomasse all'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili.

Successivamente l'azienda ha inviato in data 13/06/2018⁴ una comunicazione con la quale, essendo trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Dlgs 28/2011, la richiesta stessa è da intendersi assentita.

In data 25/06/2018 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE di Bologna⁵. Si è valutato necessario procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione unica vigente, per permettere l'utilizzo di nuove biomasse all'ingresso dell'impianto e nel contempo porre prescrizioni in coerenza con la Delibera di Giunta Regionale n° 1495/2011 che stabilisce criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella costruzione e gestione degli impianti a biogas. In particolare la DGR 1495/2011 stabilisce precise modalità di stoccaggio delle biomasse da inviare alla digestione anaerobica, onde prevenire fenomeni di diffusione di emissioni maleodoranti.

Si approva pertanto la richiesta di modifica non sostanziale formulata dall'azienda e viene stabilita la nuova ricetta di alimentazione di biomasse in ingresso all'impianto, secondo le prescrizioni e come specificato al punto 2 del presente atto.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 26,00 (importo corrispondente alla comunicazione di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica secondo il criterio di analogia richiamato all'art 2 del tariffario, cod. tariffa 12.04).

Il Responsabile
ARPAE-SAC Bologna
Patrizia Vitali⁶

^{3/} Domanda di modifica non sostanziale agli atti di ARPAE con PGBO/2018/8790 del 13/04/2018

⁴ Agli atti di ARPAE con PGBO/2018/13726 del 13/06/2018

⁵ Parere di ARPAE ST agli atti con PGBO/2018/14668 del 25/06/2018

⁶ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n.58/2018 che dà disposizioni in merito alla proroga degli incarichi dirigenziali di Arpae.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.